



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 12.06.2018

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Oggetto: Affidamento in Convenzione Consip del servizio di fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi. Edizione 15, Lotto 12, CIG madre: 713434039D, CIG derivato: Z1F23ED420, Fornitore A2A Energia Spa. Rettifica data attivazione fornitura.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l'anno 2016);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che per l'esigenza di cui in oggetto, la Consip S.p.A., ha attualmente attivato una convenzione "Energia Elettrica 15" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi, Lotto 12, CIG 713434039D, in cui risulta aggiudicatario il fornitore A2A Energia Spa;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento in Convenzione Consip "Energia Elettrica 15" del servizio di fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi, Lotto 12, CIG 713434039D, con il fornitore A2A Energia Spa;

Vista la Determinazione nr. 196 del 08.06.2018 avente ad oggetto l'adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi, Lotto 12, CIG 713434039D, con il fornitore A2A Energia Spa e con Ordine diretto di acquisto nr. 4353153 del 08.06.2018, protocollo USRA nr. 07647 del 08.06.2018;

Vista la nota inviata tramite pec in data 11.06.2018 dal fornitore A2A Energia Spa, acquisita la protocollo USRA nr. 07756 del 12.06.2018, avente ad oggetto il rifiuto dell'ODA nr. 4353153 del

08.06.2018 in quanto la data di decorrenza della fornitura non era conforme alle tempistiche previste dalla Convenzione Consip.

Visto l'Ordine diretto di acquisto nr. 4357547 del 12.06.2018, protocollo USRA nr. 07758 del 12.06.2018, nel quale è stata indicata come data di decorrenza della fornitura il 1° settembre 2018;

Precisato che l'oggetto del contratto consiste nel servizio di fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG): Z1F23ED420;

Ritenuto pertanto di impegnare per il servizio di cui trattasi, per una durata di 12 mesi, a far data dal 01.09.2018 e fino al 31.08.2019, l'importo presunto di € 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA al 22% pari ad € 3.300,00 (tremilatrecento/00), per un totale presunto IVA inclusa di € 18.300,00 (diciottomilatrecento/00);

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione, si provvede a valere sulle risorse stanziare dal Ministero dell'Interno per l'anno 2018 e destinate alle spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi, Lotto 12, CIG 713434039D, con il fornitore A2A Energia Spa e con Ordine diretto di acquisto nr. 4357547 del 12.06.2018, protocollo USRA nr. 07758 del 12.06.2018;
3. Di prendere atto che l'oggetto del contratto consiste nel servizio di fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi;
4. Di impegnare per il servizio affidato, per una durata di 12 mesi, a far data dal 01.09.2018 e fino al 31.08.2019, l'importo presunto di € 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA al 22% pari ad € 3.300,00 (tremilatrecento/00), per un totale presunto IVA inclusa di € 18.300,00 (diciottomilatrecento/00);
5. Agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse stanziare dal Ministero dell'Interno per l'anno 2018 e destinate alle spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 12.06.2018

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

